

## **PROTOCOLLO DI INTESA**

**TRA IL COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI TORINO E IL COMUNE DI  
CHiusA SAN MICHELE PER L'ASSEGNAZIONE DI PERSONALE  
UTILIZZATO A TEMPO PARZIALE, EX ART.1, COMMA 557, LEGGE N.  
311/2004 – anno 2019.**

L'anno duemiladiciotto, il giorno ..... del mese di .....,

tra le Signore:

- Dr.ssa Caterina Ravinale, nella sua qualità di Responsabile del servizio personale del Comune di Sant'Ambrogio di Torino, la quale agisce in questo atto in nome, per conto ed interesse esclusivo del Comune che rappresenta autorizzata alla firma dello stesso giusta decreto sindacale n. 10 del 12/05/2016;
- geom. Cristina Margaira, in qualità di responsabile del servizio tecnico del Comune di Chiusa San Michele, la quale agisce nel presente atto in nome, per conto ed interesse esclusivo del Comune che rappresenta, autorizzata alla firma dello stesso giusta decreto sindacale n. ....del .....

### **PREMESSO**

- che il Comune di Chiusa di San Michele ha ravvisato la necessità di integrare l'organico assegnato al servizio Tecnico.
- che, a tal fine, il suddetto Comune ha fatto richiesta al comune di Sant'Ambrogio di Torino di poter utilizzare in posizione di comando temporaneo a tempo parziale la dipendente geom. Sandra Gerlin, cat. C -posizione economica C4, con profilo professionale di Istruttore Tecnico, in aggiunta all'orario contrattuale d'obbligo di n. 36 ore svolto presso il Comune di Sant'Ambrogio di Torino, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 (dal 1/01/2019 al 31/12/2019).
- che il ricorso a personale dipendente di altre pubbliche amministrazioni rappresenta, nella quasi totalità dei casi, lo strumento che consente di mettere a disposizione del comune, con immediatezza, un bagaglio di esperienza e professionalità già acquisita.
- che l'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 sopracitata prevede che i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, le Comunità Montane ed unioni di Comuni

possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza.

- che con la deliberazioni di G.C. n° .....del .....del Comune di Chiusa di San Michele e con la deliberazioni di G.C. n° .....del .....del comune di Sant'Ambrogio di Torino si è approvato il presente protocollo d'intesa per l'assegnazione in posizione di "quasi comando" a tempo parziale del dipendente del Comune di Sant'Ambrogio di Torino geom. Sandra Gerlin inquadrata nella cat. C 4 del vigente C.C.N.L. con il profilo di istruttore tecnico.

- che in materia si è pronunciata, tra l'altro, la Corte dei Conti Sez. regionale di controllo per il Veneto, che con deliberazione n. 17/2008 dell'8 maggio 2008, ha ritenuto che non sia necessario, nell'Ente ricevente di stipulare un contratto di lavoro in quanto la formula organizzatoria introdotta dall'art. 1, comma 557 della Legge 311/2004 non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato, che resta comunque dipendente dell'amministrazione di provenienza. Le modalità operative dell'utilizzo potranno invece essere disciplinate in un atto convenzionale o in un accordo di collaborazione tra ente utilizzatore ed ente di appartenenza.

- che alla luce della normativa richiamata e del parere del Consiglio di Stato n. 2141/2005 del 25 maggio 2005, risulta possibile conferire l'incarico di prestazioni lavorative in posizione di comando a tempo parziale, a dipendenti di altra pubblica amministrazione a tempo pieno ed in aggiunta al normale orario d'obbligo, previo assenso dell'ente di appartenenza.

- che il Comune di Sant'Ambrogio di Torino, operate le dovute verifiche sulla situazione della propria dotazione organica, valutata la proposta di utilizzo a tempo parziale del Comune di Chiusa di San Michele, nello spirito di reciproca collaborazione che deve animare l'attività degli Enti Locali ed acquisita la disponibilità del dipendente interessato, ritiene di poter acconsentire all'assegnazione richiesta nel rispetto delle condizioni in appresso indicate.

Tutto ciò premesso, i Comuni di Sant'Ambrogio di Torino e Chiusa di San Michele,  
come sopra rappresentati

CONCORDANO

quanto segue:

1) Il Comune di Sant'Ambrogio di Torino, per le motivazioni e con le modalità in premessa indicate, autorizza l'assegnazione in posizione di quasi- comando al Comune di Chiusa San Michele, del dipendente a tempo pieno geom. Sandra Gerlin, assegnata al servizio tecnico posizione economica C 4 ai sensi e per le finalità di cui all'art.-I comma 557 L. 311/2004.

2) Il tempo parziale massimo di assegnazione in comando è di ore dodici settimanali, da concordare congiuntamente tra i due enti, in modo da consentirne il migliore utilizzo e mantenere la funzionalità dei rispettivi uffici.

3) Il presente accordo decorre dalla data della relativa stipula e sarà valido fino al 31.12.2019, Alla scadenza potrà essere prorogato salvo che non sia intervenuto espresso accordo per altra tipologia di utilizzazione del dipendente.

4) Il Comune di Chiusa San Michele si impegna a prevedere in bilancio lo stanziamento necessario per il pagamento diretto alla dipendente incaricata della quota di oneri retributivi, contributivi e accessori alla stessa dovuti per le prestazioni rese in riferimento alle funzioni attribuite.

5) Le rispettive Amministrazioni Comunali avranno cura di applicare le prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore in tema di orario di lavoro giornaliero e settimanale. Quest'ultimo non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita. Saranno garantiti i periodi minimi di riposo e le ferie.

6) Non si costituisce un nuovo rapporto di lavoro tra il Comune di Chiusa di San Michele e la geometra Sandra Gerlin, giusta l'interpretazione fornita dalla Corte dei Conti, sez. regionale del Veneto, con deliberazione n. 17 dell'8 maggio 2008.

L'articolazione dell'orario di servizio presso il comune di Chiusa San Michele dovrà conciliarsi con le necessità primarie dell'ente di appartenenza senza pregiudicare il normale svolgimento dei compiti ed obiettivi assegnati alla citata dipendente né contrastare con le esigenze anche non prevedibili del servizio di appartenenza, restando salva la facoltà del comune di Sant'Ambrogio di Torino in presenza di fattori sopravvenuti anche connessi al raggiungimento degli obiettivi assegnati, di revocare con efficacia immediata l'autorizzazione sottesa al presente protocollo

7) Per quanto non previsto dal presente atto, si applicano le norme generali sul pubblico  
impiego ed in particolare l'art. 14 del CCNL 22 gennaio 2004 citato.

Li .....

Per il Comune di Sant' Ambrogio di Torino  
San Michele

per Comune di Chiusa